RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 11

I Consorzi di scolo, di bonificazione, di irrigazione, di uso d'acqua a scopo industriale ed a quelli per opere idrauliche di tutte le Provincie del Regno possono ottenere prestiti dalla Cassa di depositi e prestiti, a norma delle disposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185, osservate le disposizioni dei loro statuti.

A tali prestiti non sono applicabili le disposizioni della sopracitata legge 17 maggio 1900, n. 173, in quanto si riferiscono alla speciale vigilanza e tutela stabilite per i Comuni contemplati nella legge stessa.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it